

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0794/09  
di Slavi Binev (NI)  
alla Commissione

Oggetto: Biocarburanti e applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato nella Repubblica di Bulgaria

La legge bulgara sulle accise e i depositi fiscali ha trasposto la direttiva 2003/96/CE<sup>1</sup> e la direttiva 2003/03/CE<sup>2</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003.

A norma dell'articolo 32, primo comma, punto 7, e secondo comma, punto 4, della legge sulle accise e i depositi fiscali, l'accisa sul biodiesel (codice NC 3824 90 91) e sul bioetanolo (codice NC 2207 20 00) è di 0 leve fino a mille litri. A norma dell'articolo 79 delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle accise e i depositi fiscali, ciò costituisce aiuto di Stato. A partire dall'1/1/2007, tale misura si applica previa notifica alla Commissione europea e solo in caso di decisione positiva di quest'ultima.

1. Ritiene la Commissione che l'accisa zero costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea?
2. Può la Commissione far sapere se la Repubblica di Bulgaria le ha notificato l'applicazione dell'accisa zero?

Il regolamento (CE) n. 800/2008<sup>3</sup>, del 6 agosto 2008, in vigore dal 29 agosto 2008, dispone l'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti di Stato sotto forma di sgravi da imposte ambientali (articolo 25).

1. In virtù di tale regolamento comunitario, può la Repubblica di Bulgaria applicare l'accisa zero ai biocarburanti senza notifica?
2. In caso negativo, qualora non avesse inviato alcuna notifica alla Commissione, potrebbe la Repubblica di Bulgaria essere ritenuta responsabile di violazione del diritto comunitario?

---

<sup>1</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>2</sup> GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

<sup>3</sup> GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.